



**AVVISO PUBBLICAZIONE PER NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

Ricorso N. 4250-22 R.G.

Per

MARCO BENETELLO, elettivamente domiciliato in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in calce al presente atto

(per le comunicazioni: fax 0564/417341 e/o pec:
michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com e/o laviniamensiavvocato@pec.it)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., corrente in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma via dei pellegrini 12, cap. 00186

Nonché contro

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Leopoldo II di Lorena" in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in via de Barberi – 58100 Grosseto, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma via dei pellegrini 12, cap. 00186

E nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di circolo e di istituto di 3° fascia personale ATA – profilo addetto all'azienda agraria, Triennio 2021-24, reg. prot. 5682 del 18/2/22 emesso dall'I.s.i.s. "Leopoldo II di Lorena" tra cui

TROVATO LIBORIO, nella qualità di controinteressato,

.....
Avverso

- Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia personale ATA – profilo addetto all'azienda agraria, Triennio 2021-24, reg. prot. 5682 del 18/2/22 emesso dall'I.s.i.s. "Leopoldo II di Lorena"
- Quale atto presupposto:
- Graduatoria di istituto di 3° fascia personale ATA – profilo addetto all'azienda agraria, Triennio 2021-24 per la provincia di Grosseto dall'Istituto Statale Leopoldo II di Lorena sul sito internet istituzionale di protocollo



- D.M. emesso dal Ministero dell'Istruzione il 3 marzo 2021 n. 50 nella parte in cui ha omissis di indicare quale titolo di accesso al personale ATA, profilo addetto Azienda il diploma di perito agrario
 - Ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente
-

Ritenuto

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati nella parte relativa alla valutazione della ricorrente per i motivi che seguono:

- 1. Eccesso di potere: inosservanza del D.M. 50/21 all'art. 6, co. 6 e 9 laddove stabilisce che "Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto"**

L'Amministrazione ha escluso dalla graduatoria di istituto il ricorrente motivando la non corrispondenza tra il titolo di studio dichiarato, la laurea in scienze agrarie, e quelli elencati nel DM 50/21 per il profilo dell'addetto all'azienda agraria, ossia le qualifiche di operatore agrituristico, operatore agro industriale oppure di operatore agro ambientale.

Assecondando la tesi dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6-9 del suddetto DM avrebbe dovuto dichiarare la domanda di inserimento nel suddetto profilo inammissibile, per carenza del titolo di accesso.

- 2. Violazione di legge: inosservanza art. 7 L. 241/90 nella comunicazione di avvio del procedimento**

Nell'ipotesi di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, nonostante la natura vincolata di tale atto, integra la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/90 l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento (c.f.r. Tar Piemonte, sentenza n. 662/09)

Infine il D.M. 50/21, che si impugna quale atto presupposto, è illegittimo per i seguenti motivi:

- 3. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 15, co. 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 nella parte in cui stabiliscono l'equipollenza del diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali rispetto a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.**



Il Decreto Ministeriale 50/21 elenca tra i titoli di accesso al profilo Addetto all'azienda agraria le seguenti qualifiche:

1-operatore agrituristico; 2- operatore agro industriale; 3- operatore agro ambientale.

Le suddette qualifiche si conseguono al termine di un percorso di studi identificato nell'acronimo I.F.P. "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", nati sperimentalmente nel 2003 e diventati ordinamentali nel 2011, destinati a studenti che abbiano concluso il I ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado).

Di qui si evince che il percorso professionale triennale che conduce alla qualifica di operatore agricolo, se esteso al quarto anno comporta il conseguimento del diploma di tecnico agricolo.

Pertanto colui che ha conseguito il diploma di tecnico agricolo è da ritenersi certamente qualificato come "operatore agricolo".

D'altra parte il diploma di tecnico agrario, istituito con L. 754/69, è da ritenersi equipollente agli altri titoli preesistenti (quale tra gli altri quello di perito agrario). Così recita sul punto l'art. 3: "Al termine dei corsi (di Agrotecnico) ..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari".

4. Violazione di legge: violazione art. 3 e 97 cost, eccesso di potere: disparità di trattamento

Al fine di evidenziare la disparità di trattamento tra la qualifica di perito agrario e quella di operatore agricolo, si ritiene opportuna una premessa sulla figura dell'addetto all'azienda agraria.

Le mansioni dell'addetto all'azienda agraria si rinvencono nel CCNL normativo triennio 2006-09 alla TABELLA A – profili di area del personale ATA, in particolare nell'area As, ove "i servi agrari" sono così riassunti: "attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite."

Si può quindi concludere che il profilo dell'addetto all'azienda agraria si caratterizza per una complessità minima delle mansioni, da svolgersi in assenza di una responsabilità decisionale sotto le direttive del personale tecnico amministrativo, per il quale viceversa si richiede il conseguimento del diploma di maturità, corrispondente alla specifica area professionale (si veda il DM 50/21, art.2, co 5, lett. b)).



Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, il sig. Francesco Benetello ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, previa sospensione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati dall'odierno ricorrente, nella parte in cui lo escludono dalla graduatoria di istituto pubblicata per la provincia di Grosseto nel triennio 2021/24 personale ATA profilo addetto azienda agraria e per l'effetto, ai sensi dell'art. 30, co 2 c.p.a., condannare l'Amministrazione a reinserirlo nella suddetta graduatoria con il conseguente riconoscimento sul profilo giuridico del servizio svolto. Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge.”

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar Lazio sede di Roma con ordinanza n. 3128-22.

Con osservanza

Grosseto, 23.05.2022

Avv. Michele Mensi